

COMUNE DI BUSSO

TITOLO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI BUSSO E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

ART. 02

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSSO SI ESTENDE PER 23,62 KMQ. ED E' CONFINANTE CON I COMUNI DI: BARANELLO, CAMPOBASSO, ORATINO, CASALCIPRANO, SPINETE, VINCHIATURO.

02. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CENTRO ABITATO.

03. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IL SINDACO, IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, PUO' STABILIRE CHE IL CONSIGLIO SI RIUNISCA ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

04. AI SENSI DELL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 142/1990 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 12.05.1975 IL COMUNE POTRA' RICHIEDERE ALLA REGIONE MODIFICHE ALLA PROPRIA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE, POTRA' ASSEGNARE NUOVE DENOMINAZIONI O MODIFICARE LA TOPONOMASTICA ESISTENTE.

ART. 03

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME BUSSO E CON LO STEMMA, CHE E' QUELLO STORICO, RAFFIGURATO DA UN UOMO VICINO AD UN ALBERO E DALLA LETTERA B MAIUSCOLA. L'IMMAGINE E' RACCHIUSA ENTRO UNO SCUDO A SUA VOLTA CIRCONDATO DALLA SCRITTA " L'UNIVERSITA' DEL BUSSO " .

02. IL GONFALONE COMUNALE HA LA STESSA EFFIGIE DELLO STEMMA.

03. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE.

ART. 04

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN " ALBO PRETORIO " PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO O DAI REGOLAMENTI, POSTO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE.

02. LA PUBBLICAZIONE GARANTISCE L'ACCESSIBILITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

04. AL FINE DI GARANTIRE AI CITTADINI UNA INFORMAZIONE ADEGUATA SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE, POSSONO ESSERE UTILIZZATE ULTERIORI

FORME DI PUBBLICITA'.

ART. 05

FINALITA'

01. IL COMUNE DI BUSSO ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE E DELEGATE DALLE LEGGI STATALI O REGIONALI.
02. PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA'.
03. GARANTISCE, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE IL DIRITTO ALLA SALUTE DEI COMPONENTI LA COMUNITA'.
04. OPERA PER L' ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI E ALLA RIABILITAZIONE DEI DIMESSI PSICHIATRICI.
05. PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI CONDIZIONI LOCALI.
06. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.
07. COORDINA LE ATTIVITA' ECONOMICHE, SIANO ESSE COMMERCIALI, ARTIGIANALI, AGRICOLE.
08. FAVORISCE LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE.
09. ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L' AMBIENTE E LE RISORSE NATURALI.
10. FAVORISCE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ED AMBIENTALE DI " MONTE VAIRANO " .
11. GARANTISCE, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, L' EROGAZIONE DEI SERVIZI PRIMARI E SECONDARI (SCOLASTICI, INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO, ECC.) .
12. COLLABORA CON LE ASSOCIAZIONI DI ENTI LOCALI EUROPEI E CON LE ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO PER LA COSTRUZIONE EUROPEA E SVOLGONO IL COMPITO DI SVILUPPARE I CONTATTI TRA ENTI E ASSOCIAZIONI, SOPRATTUTTO NEL CAMPO DEL RECUPERO E DELLA VALORIZZAZIONE DELLE CULTURE LOCALI E REGIONALI.
13. NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, CURA E PROMUOVE CONTATTI CON LA COMUNITA' DI CITTADINI RESIDENTI ALL' ESTERO, SOPRATTUTTO ATTRAVERSO LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI E CULTURA, LO SCAMBIO DI ESPERIENZE, LA PROGRAMMAZIONE TURISTICA, LA TENUTA DI UNA PROPRIA ANAGRAFE DEGLI EMIGRANTI. SOLLECITA GLI ENTI COMPETENTI IN MATERIA DI EMIGRAZIONE AD ATTIVARE INIZIATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOPRA ENUNCIATI. IL COMUNE PUO' ESTENDERE I SUOI INTERVENTI AI CITTADINI CHE SI TROVANO FUORI DALLA PROPRIA CIRCOSCRIZIONE O ALL' ESTERO ATTRAVERSO LA CURA DEI LORO INTERESSI GENERALI SUL PROPRIO TERRITORIO E L' EROGAZIONE DI FORME DI AIUTO NELLE LOCALITA' OVE DIMORANO.

ART. 06

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE NEL REALIZZARE LA PROPRIA FINALITA' ADOTTA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE E CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E

DELLA REGIONE MOLISE, AVVALENDOSI DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

02. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

TITOLO 02

ORGANI ELETTIVI

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE:

- A) IL CONSIGLIO
- B) LA GIUNTA
- C) IL SINDACO

CAPO 01

ART. 08

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 09

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA E PRESIEDE LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

04. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 10 E 11 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 10

SESSIONI E CONVOCAZIONI

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE OGNI QUALVOLTA IL SINDACO LO RITIENE OPPORTUNO OPPURE QUANDO LO RICHIEDE ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI IN CARICA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICHIESTA (ARTT. 31 , COMMA 07 LEGGE

142/90); DECORSI INUTILMENTE I VENTI GIORNI PROVVEDERA', IN VIA SOSTITUTIVA, PREVIA DIFFIDA, IL PREFETTO (ARTT. 36 COMMA 04) .

02. SARANNO SOTTOPOSTE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO, NELL'ORDINE, LE PROPOSTE E GLI ARGOMENTI DEFINITI DAL SINDACO, QUELLI RICHIESTI DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

03. GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE SONO INVIATI:

A) DAL SINDACO

B) DAL CONSIGLIERE ANZIANO QUANDO LA GIUNTA MUNICIPALE NON SIA IN CARICA PER RINNOVO ELETTORALE, PER DIMISSIONI, PER DECADENZA O PER QUALSIASI ALTRO MOTIVO DI REALE IMPEDIMENTO DEL SINDACO.

04. GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE, CONTENENTI L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE, DEVONO ESSERE PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATI DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ORA FISSATA PER L'ADUNANZA.

01. ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA;

02. ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, ANNUALI E PLURIENNALI (AD ECCEZIONE DELLE VARIAZIONI) , CONTI CONSUNTIVI;

03. PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI;

04. REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI;

B) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ORA STABILITA PER L'ADUNANZA PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI TRATTARE IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI NELL'ORDINE DEL GIORNO;

C) ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELL'ORA STABILITA PER L'ADUNANZA PER TUTTI GLI ALTRI ARGOMENTI; PER IL CONTEGGIO DEI GIORNI VALIDI SI INCLUDE IL GIORNO DI CONSEGNA E SI ESCLUDE QUELLO DI SEDUTA.

05. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIERE COMUNALE NON SIA RESIDENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE, ALL'INIZIO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO, DOVRA' ELEGGERE DOMICILIO NELL'AMBITO DELLO STESSO E PRESSO DI QUESTO VERRANNO EFFETTUATE TUTTE LE NOTIFICAZIONI.

06. GLI ATTI RELATIVI ALLE PROPOSTE INCLUSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DEVONO ESSERE POSTI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI, PRESSO LA SEDE COMUNALE, DUE GIORNI PRIMA DEL GIORNO FISSATO PER L'ADUNANZA QUANDO L'AVVISO DEVE ESSERE SPEDITO CINQUE GIORNI PRIMA, E IL GIORNO ANTECEDENTE PER TUTTI GLI ALTRI CASI. NON SI CALCOLANO NEL CONTO I GIORNI FESTIVI. LA VISIONE DEGLI ATTI AVVERRA', SALVO CASI ECCEZIONALI, DURANTE L'ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI.

07. PRESIEDE I LAVORI DEL CONSIGLIO IL SINDACO, O IN CASO DI ASSENZA, DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO IL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. DI OGNI SEDUTA, A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE, DEVE ESSERE REDATTO UN VERBALE SOTTOSCRITTO DAL SEGRETARIO E DAL PRESIDENTE DELLA SEDUTA, CHE SARA' SOTTOPOSTO SUCCESSIVAMENTE, ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA. LA VERBALIZZAZIONE DEVE RIGUARDARE I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE NONCHE' L'ESITO NUMERICO DELLA VOTAZIONE. L'INTERVENTO DEL CONSIGLIERE SARA' RIPORTATO IN DELIBERA QUALORA NE SIA FATTA RICHIESTA. L'INTERVENTO PUO' ESSERE INSERITO PER INTERO SE, ESSENDO BREVE, AVVIENE SOTTO DETTATURA OPPURE SE IL CONSIGLIERE STESSO LO CONSEGNI GIA' SCRITTO E FIRMATO DURANTE LA

SEDUTA. IL CONSIGLIERE CHE E' INTERVENUTO NEL DIBATTITO E CHE CHIEDA SIA RIPORTATO L'INTERVENTO, NEI PUNTI PRINCIPALI, PUO' CONTROFIRMARE GLI APPUNTI. PUO' ESSERE UTILIZZATO, DURANTE LE SEDUTE, UN REGISTRATORE. LE MODALITA' D'USO SARANNO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 11

VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DELLA SECONDA CONVOCAZIONE E SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DELLA DATA FISSATA PER LA PRIMA E LA SECONDA CONVOCAZIONE. QUEST'ULTIMA NON PUO' AVER LUOGO PRIMA DI 25 ORE DALLA DATA FISSATA PER

LA PRIMA CONVOCAZIONE. AI CONSIGLIERI CHE NON ERANO PRESENTI ALLE ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE VIENE NOTIFICATO UN AVVISO DI DISERZIONE DI SEDUTA.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

- A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASSENTARSI;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 12

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE IL NUMERO DEI VOTANTI:

- A) COLORO CHE SI ASTENGONO;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE; SONO SEGRETE QUANDO OCCORRE FORMULARE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU PERSONE.

05. LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE.

ART. 13

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI NEL NUMERO MASSIMO DI CINQUE, LE CUI FUNZIONI NON POSSONO ESSERE CHE CONSULTIVE.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE.
03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI, I FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI. DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.
04. IL SINDACO E I CONSIGLIERI NON COMPONENTI HANNO DIRITTO A PARTECIPARE AI LAVORI, SENZA DIRITTO DI VOTO.
05. POSSONO ESSERE PREVISTE COMMISSIONI TEMPORANEE E SPECIALI, ISTITUITE DI VOLTA IN VOLTA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, ADOTTATE A MAGGIORANZA DAI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
06. ALLE COMMISSIONI ISTITUITE PER LEGGE PUO' PARTECIPARE IL PUBBLICO DURANTE LA FASE ISTRUTTORIA E LA DISCUSSIONE. IL PUBBLICO NON PUO' ESSERE PRESENTE DURANTE LA FASE DELLA VOTAZIONE.

ART. 14

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI CONSILIARI SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 15

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI, IL SINDACO O IL CONSIGLIERE INTERESSATO RISPONDERA', SU RICHIESTA, NEL PRIMO CONSIGLIO UTILE, OPPURE PER ISCRITTO ENTRO 30 GIORNI.
02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI AD ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.
03. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
04. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, DI UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 16

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

01. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DALLA DATA DELLA LORO PRESENTAZIONE: IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE DIMISSIONI.

CAPO 02

ART. 17

GIUNTA COMUNALE COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA QUATTRO ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ELEGGERE UN SOLO ASSESSORE ESTERNO AL CONSIGLIO STESSO PURCHE' AVENTE I REQUISITI DI LEGGE.

03. L'ASSESSORE ESTERNO E' INCARICATO DI SPECIFICHE ATTIVITA' DI INTERESSE DELLA COLLETTIVITA'.

04. L'ASSESSORE ESTERNO ELETTO INTERVIENE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPANDO ALLA DISCUSSIONE, SENZA DIRITTO DI VOTO.

ART. 18

ELEZIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UNA LISTA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

02. PRELIMINARE ALLE ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI:

A) LA PRESENTAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE, ANCHE IL GIORNO DELL'ADUNANZA, DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO

1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORI E LE LINEE POLITICO PROGRAMMATICHE.

B) UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

03. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, A DISTANZA DI ALMENO TRE GIORNI L'UNO DALL'ALTRA. LE DATE DELLE SEDUTE SONO INDIVIDUATE CON L'ATTO DI CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA.

05. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA

DECORSO IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA 02 E ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B) N. 01 DECRETO LEGGE

08.06.90 N. 142 .

ART. 19

ATTRIBUZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO E AL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IN COERENZA CON L'INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO DETERMINATO DAL CONSIGLIO DANDO ATTUAZIONE ALLE DELIBERE CONSILIARI, ESERCITA ATTIVITA' DI PROMOZIONE, DI INIZIATIVA E DI AMMINISTRAZIONE, E LE FUNZIONI ALLA STESSA CONFERITA CON LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

04. RIFERISCE AL CONSIGLIO COMUNALE SULLA PROPRIA ATTIVITA' CON IDONEA RELAZIONE, DA PRESENTARSI CONTESTUALMENTE ALLA APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.

ART. 20

FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA. NEI CASI DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' ESSERE FATTA TELEFONICAMENTE.

03. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

04. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE. I PROVVEDIMENTI ADOTTATI SONO MESSI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI DI NORMA ENTRO 15 GIORNI, E LE DELIBERAZIONI RELATIVE VANNO AFFISSE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE SECONDO I TERMINI DI LEGGE.

ART. 21

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE.

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 22

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE CHE, NELLA RELAZIONE PROGRAMMATICA, E' INSERITO AL PRIMO POSTO NELL'ELENCAZIONE DEGLI ASSESSORI, E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA CON LA MOTIVAZIONE DELLA SCELTA. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E,

NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

ART. 23

DELEGHE

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.
02. IL SINDACO PUO' DELEGARE ALCUNI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AGLI ASSESSORI, IN RELAZIONE ALL'IDONEITA' DEGLI STESSI AD ATTUARE GLI INDIRIZZI POLITICO-PROGRAMMATICI, DI CUI IL SINDACO E' IL PIU' ALTO E COERENTE MOMENTO DI FINALIZZAZIONE, NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE DELLA SFERA BUROCRATICO AMMINISTRATIVA.
03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE, E, INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.
04. IL SINDACO, INOLTRE, CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI VICE SINDACO, AL FINE DI GARANTIRE LA PROPRIA SOSTITUZIONE IN CASO DI ASSENZA, IMPEDIMENTO O VACANZA DELLA CARICA. IN ASSENZA DEL SINDACO O DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE CHE, NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E' IL PRIMO NELL'ELENCO.
05. IL SINDACO COMUNICA TEMPESTIVAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE LE DELEGHE COSI' COME OGNI SUCCESSIVA MODIFICA.
06. LE DELEGHE POSSONO ESSERE MODIFICATE E RITIRATE DAL SINDACO OGNI QUALVOLTA LO RITENGA OPPORTUNO.

ART. 24

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE CESSANO DALLA CARICA A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. LA MOZIONE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI E PROPOSTA NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE PROGRAMMATICHE (COMMA 03 ARTT. 37 DELLA LEGGE 142/90) , DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA.
03. LA MOZIONE VERRA' MESSA IN DISCUSSIONE DOPO 05 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE E NON OLTRE I DIECI.
04. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

CAPO 03

ART. 25

SINDACO FUNZIONI

01. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA PREVISTA DALL'ARTT. 11 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N. 03 .
02. IL SINDACO E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED UFFICIALE DEL

GOVERNO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA E RAPPRESENTA IL
COMUNE NEI RAPPORTI INTERNI ED ESTERNI.

03. LE FUNZIONI DEL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DI UFFICIALE
DEL GOVERNO NON POSSONO ESSERE SEPARATE NEANCHE CON
L'ISTITUTO DELLE DELEGHE.

ART. 26

COMPETENZE

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, STABILISCE GLI ARGOMENTI
DA TRATTARSI E DETERMINA IL GIORNO DELLA SEDUTA;

B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA PROMUOVENDO E
COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

C) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO CONSILIARI;

D) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI NEGLI
ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, PRESIDUTE DAL
SINDACO, NEI LIMITI DELLA LEGGE;

E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AL
FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SERVIZI, GLI UFFICI E LE ISTITUZIONI
COMUNALI VIGILANDO AFFINCHÉ VENGA DATA ESECUZIONE ALLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, ALLE DISPOSIZIONI DEI
REGOLAMENTI;

F) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI
ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE;

G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI
PROGRAMMA DI CUI ALL'ARTT. 27 DELLA LEGGE 09 GIUGNO 1990 N. 142 ;

H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;

I) RILASCIAMO LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
NONCHÉ LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

01. EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, DI
ESPROPRI CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE ASSEGNA ALLE COMPETENZE DEL
COMUNE; .

M) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA
GIUNTA;

N) DETERMINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE, GLI ORARI DI
APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI, DEI SERVIZI, DEGLI
UFFICI PUBBLICI;

O) SOTTOSCRIVE I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE E GLI ACCORDI DI
CUI ALL'ARTT. 11 DELLA LEGGE 01 AGOSTO 1990 N. 241 ;

P) RILASCIAMO ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA,
CERTIFICATI DI RESIDENZA E TUTTI GLI ALTRI CERTIFICATI CONNESSI
ALLE FUNZIONI ESERCITATE;

Q) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA NELLA PARTE DI ATTORE CHE DI
CONVENUTO; PROMUOVE INOLTRE, DAVANTI ALLE AUTORITA'
GIUDIZIARIE, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE,
RIFERENDONE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA UTILE;

R) SOSPENDE, NEI CASI PIU' GRAVI, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, I
DIPENDENTI COMUNALI, RIFERENDONE ALLA GIUNTA E ALLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI APPARTENENZA DEI SOSPESI, SE QUESTI VI SIANO
ISCRITTI;

S) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E SEGRETARIO COMUNALE;

T) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONE PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;

U) NOMINA DELEGAZIONI, COMMISSIONI E MEMBRI IN SENO ALLE STESSE, SENTITA LA GIUNTA MUNICIPALE, NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ARTT. 38 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 E A LUI ATTRIBUITE DA LEGGI STATALI E REGIONALI APPOSITAMENTE EMANATE IN MATERIA.

TITOLO 03

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

ART. 27

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE IL CUI STATO GIURIDICO ED ECONOMICO E' REGOLATO DALLA LEGGE.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRINTENDE E COORDINA TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. HA AUTONOMIA E POTESTA' DI INIZIATIVA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA AZIONE DI DIREZIONE, NEL RISPETTO DELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI. DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO IL SETTORE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DELL'ESECUZIONE.

03. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA'.

04. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE SULLA BASE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;

E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

F) ROGAZIONE, DI NORMA, DEI CONTRATTI RICEVUTI IN FORMA PUBBLICA E AMMINISTRATIVA;

G) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

- H) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONI DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI, QUALI EMANAZIONI DI BANDI, AVVISI, INVITI ALTRO;
- I) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA E ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PROPOSTO;
- L) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;
- M) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI DI INCASSO;
- N) ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI PER L'ACCETTAZIONE E LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI;
- O) ADOZIONE DI ATTI DI AUTORIZZAZIONE PER SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI;
- P) AUTORIZZAZIONE DELLE MISSIONI, DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, DEI CONGEDI E DEI PERMESSI DEL PERSONALE;
- Q) ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' DEL PERSONALE FRA I SETTORI, IN ESECUZIONE DEGLI ACCORDI IN MATERIA;
- R) CONTESTAZIONE DI ADDEBITI, ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONSISTENTI NEL RICHIAMO SCRITTO E NELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE CON L'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA;
- S) ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA.

ART. 28

ATTRIBUZIONE DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONE DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

06. NON PARTECIPA ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO QUANDO SIANO IN ESAME PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI CHE RIGUARDINO DIRETTAMENTE LUI, O SUOI PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO. IN TAL CASO LE FUNZIONI DI VERBALIZZAZIONE VERRANNO SVOLTE DAL COMPONENTE PIU' GIOVANE DEL COLLEGIO.

07. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE IL PARERE DI LEGITTIMITA' PRESCRITTO DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

08. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE SINO A QUANDO NON SARA' RICOPERTO IN ORGANICO IL POSTO DI APPLICATO CONTABILE, IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE PRESCRITTO DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

CAPO 02

ART. 29

UFFICIO PERSONALE

01. IL COMUNE DISCIPLINA, CON APPOSITI REGOLAMENTI, LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, DI CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, LO STATUS DEL PERSONALE, DIRITTI E DOVERI.

02. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE SI ATTUA PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AL PRINCIPIO DELLE ANALISI E DELLA INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN DIPENDENTE, INDIVIDUANDONE LE RESPONSABILITA' IN CASO DI ACCERTATA INEFFICIENZA PER IL LAVORO SVOLTO.

03. IL PERSONALE DIPENDENTE DOVRA' RIFERIRE, ANCHE PER ISCRITTO, SE RICHIESTO, AL SEGRETARIO COMUNALE, OGNI NOTIZIA O DATO CONTABILE UTILE PER LA FORMULAZIONE DEL PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E TECNICA SUI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI.

TITOLO 04

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 30

GESTIONE DEL SERVIZIO

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, GESTISCE SERVIZI PUBBLICI, INFORMANDO LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE E DI SEMPLICITA' DELLE PROCEDURE E DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

03. LE DELIBERE ISTITUTIVE DEI SERVIZI INDICANO LA FINALITA', REGOLANO L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI, ASSICURANDO CHE LA GESTIONE SIA CONFORME AGLI INDIRIZZI FISSATI E RISPETTI CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'.

04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE, NEGLI ENTI A PARTECIPAZIONE COMUNALE, DEVONO POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE.

05. LA REVOCA DEI SINGOLI AMMINISTRATORI, COME DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO, AVVIENE SU MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA CONTESTUALE DESIGNAZIONE DEI NUOVI AMMINISTRATORI O RAPPRESENTANTI.

ART. 31

FORME DI GESTIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ASSUNZIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ESERCIZIO DIRETTO DEI PUBBLICI SERVIZI, NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, IN RELAZIONE ALLE MODESTE DIMENSIONI, ALLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA DISPONIBILITA' DI PERSONALE;

B) IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO ESISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, VIETANDO IL SUBAPPALTO A TERZI;
C) A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI DA ISTITUIRE O A CUI COLLEGARSI QUANDO GIA' OPERANTE IN UNO O PIU' COMUNI. L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI DELL'AZIENDA;
D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, DOTATA DI AUTONOMIA GESTIONALE, PARTICOLARMENTE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DI ATTIVITA' SPORTIVE O CULTURALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE O PUBBLICO SE NE SIA RILEVATA L'OPPORTUNITA', IN RELAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E IN UNIONE CON QUELLA ISTITUITA O GIA' OPERANTE IN ALTRI COMUNI O CONSORZI.

ART. 32

ISTITUZIONI

01. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DAI COMUNALI.

02. ORGANI DELLE ISTITUZIONI SONO:

A) IL COMITATO DI GESTIONE, I CUI COMPONENTI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DEL PROPRIO AMBITO, IL NUMERO (FRA I QUALI DEVE ESSERE RAPPRESENTATA LA MINORANZA), FRA COLORO CHE HANNO REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE;

B) IL PRESIDENTE NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA ED AVENTE GLI STESSI REQUISITI DI CUI ALLA LETT. A) ;

C) IL DIRETTORE, NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE FRA PERSONE AVENTI I REQUISITI DI CUI ALLA LETT. A), AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE E SVOLGE LE FUNZIONI DI SEGRETERIA;

03. SPETTA AL COMUNE CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINARE LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVARE GLI ATTI RELATIVI ALLA DEFINIZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI E DELLE RISULTANZE GESTIONALI ED AI PROGETTI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE, PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEI COSTI SOCIALI.

04. LA CARICA DI PRESIDENTE E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

05. LA REVOCA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AVVIENE CON LA STESSA PROCEDURA DELLE ELEZIONI.

06. IN CASO DI DIMISSIONE, VACANZA, INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTE O PER QUALSIASI ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA REINTEGRAZIONE DELL'ORGANO COLLEGIALE CON LE STESSA PROCEDURE E CRITERI PER L'ELEZIONE.

07. DOPO LA SCADENZA DEL TRIENNIO E FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IL VECCHIO CONSIGLIO RESTA IN CARICA PER IL PRINCIPIO DELLA PROROGATIO E PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

ART. 33

LE ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

01. QUALORA NE RAVVISI L'OPPORTUNITA', LA CONVENIENZA, LA ECONOMICITA' E L'EFFICACIA, IL COMUNE PUO' ADOTTARE SOLUZIONI DIVERSE ED

ARTICOLATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

02. LE FORME DI GESTIONE POSSONO ESSERE ANCHE LE SEGUENTI:

A) LE CONVENZIONI APPOSITE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA.

B) I CONSORZI APPOSITI TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA E/O TRA ENTI LOCALI DIVERSI.

C) GLI ACCORDI DI PROGRAMMA;

D) L'UNIONE DEI COMUNI.

03. LE DECISIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, SU PROPOSTA DEL SINDACO, SPETTANO SEMPRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 34

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UNA CONVENZIONE UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO; LE NORME CONTENUTE IN TALE CONVENZIONE POSSONO, TUTTAVIA, ESSERE RICOMPRESSE NELLO STATUTO.

03. LA CONVENZIONE O LO STATUTO, A SECONDA DEI CASI, DEVONO PROVVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

TITOLO 05

LE COMUNITA' E LA PARTECIPAZIONE

ART. 35

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI INTERMEDIE, DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI CHE ESPRIMONO ISTANZE DI RILEVANZA SOCIALE, ALLE FORMAZIONI E ALLE ATTUAZIONI DELLE SUE SCELTE PROGRAMMATICHE E NE PROMUOVE L'ESERCIZIO DISCIPLINANDOLO CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 36

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. CIASCUN ELETTORE PUO' FAR VALERE INNANZI ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE. IN CASO DI SOCCOMBENZA LE SPESE SONO A CARICO DI CHI HA PRODOTTO L'AZIONE O IL RICORSO.

02. I CITTADINI POSSONO RIVOLGERE AGLI ORGANI COMUNALI ISTANZE PER RAGIONI DI INTERESSE COLLETTIVO.

03. I CITTADINI POSSONO INOLTRE AGLI ORGANI COMUNALI PETIZIONI SU ARGOMENTI DI INTERESSE GENERALE PER LA COMUNITA'.

04. GLI ELETTORI POSSONO PRESENTARE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI, PURCHE' SOTTOSCRITTE DA UN NUMERO NON INFERIORE A 150 .

05. IL SINDACO TRASMETTE LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE ALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO 30 GIORNI DALLA LORO ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO COMUNALE.

06. GLI ORGANI COMPETENTI DELIBERANO ENTRO 60 GIORNI.

07. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI.

ART. 37

REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM IN MATERIA DI REVISIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI, DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, DI BILANCIO E ACCENSIONE MUTUI, SU DESIGNAZIONE E NOMINE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU CATEGORIE PROTETTE, MINORANZE ETNICHE, E RELIGIOSE, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM SONO:

A) UN TERZO DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 38

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI CHE HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE.

02. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

03. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 39

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORMA DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 40

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSE DISPOSIZIONI DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE.

02. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL'ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 . AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E' ISTITUITO IDONEO UFFICIO COMUNALE CHE FORNIRA' TUTTE LE NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE.

ART. 41

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE INFORMA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO I CITTADINI NEI CUI CONFRONTI LO STESSO E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI COMUNICANDO:

- A) IL FUNZIONARIO RESPONSABILE;
- B) L'OGGETTO;
- C) LE ALTRE MODALITA' PER AVERE NOTIZIE DEL SUO SVOLGIMENTO E PER PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

ART. 42

DIFENSORE CIVICO

01. E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE E RESTA IN CARICA PER TUTTA LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO.

03. NELL'ESPLETAMENTO DELLE SUE MANSIONI IL DIFENSORE CIVICO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI CHE SARANNO MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

04. IL DIFENSORE CIVICO NON PUO' ESSERE ELETTO PER PIU' DI DUE MANDATI.

05. IL DIFENSORE CIVICO NON HA DIRITTO AD ALCUN COMPENSO O INDENNITA'.

06. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO COLUI CHE NON HA I REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE E DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

07. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO COLUI CHE PRESENTANDOSI COME CANDIDATO NELLE DUE ULTIME TORNATE ELETTORALI, NON SIA STATA ELETTO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

08. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D'UFFICIO, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 06

ORDINAMENTO ECONOMICO - FINANZIARIO

ART. 43

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE DELLO STATO. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' CON APPOSITO REGOLAMENTO.

02. PRINCIPI INDEROGABILI DEL BILANCIO SONO:

A) L'UNIVERSALITA',

B) L'INTEGRITA',

C) L'ANNUALITA',

D) IL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE COLLEGIALMENTE.

04. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

05. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO, CHE SARA' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

06. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 44

REVISORE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE AFFIDA LA REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA AD UN REVISORE SCELTO TRA LE PERSONE AVENTI I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. IL REVISORE DEL CONTO COLLABORA CON GLI ORGANI COMUNALI, QUALE CONSULENTE, SOTTO IL PROFILO TECNICO-CONTABILE, IN RELAZIONE AI POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO CHE COMPETONO AGLI STESSI.

03. VIGILA SULLA COERENZA E REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE:

04. PUO' FORMULARE RILIEVI O PROPOSTE TENDENTI A CONCORRERE AL RAGGIUNGIMENTO DI PIU' ELEVATI LIVELLI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA' GESTIONALE.

05. HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

06. OPERA CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.

07. UN'APPOSITA CONVENZIONE DISCIPLINA I RAPPORTI FRA ENTE E REVISORE.

ART. 45

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 46

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTT. 56 DELLE LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE LE DELIBERAZIONI AUTORIZZATIVE DI CONTRATTI RELATIVE AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

TITOLO 07

ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 47

STATUTO

01. LE DELIBERE DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTT. 04 COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA MODIFICA O INTEGRAZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REVISIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCE IL PRECEDENTE E DIVIENE OPERANTE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

ART. 48

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL'ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL'AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA;

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE

ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO ANTERIORE.

ART. 49

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ARTT. 32 , COMMA 02 LETT. A) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 , FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL'ARTT. 47 , COMMA 01, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 ; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI PER LA DURATA DI 15 GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI, OD OMOLOGAZIONI.

ART. 50

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO I PREVISTI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E IL PRESENTE STATUTO.